

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 27/01/2026

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente espone di aver acquistato un immobile mediante procedura di vendita all'asta giudiziaria e che a tale finalità ha effettuato tre operazioni di bonifico con causali esplicitamente riferite a tale operazione immobiliare.

Senonché, effettuati i bonifici, l'intermediario avrebbe richiesto l'esibizione della copia dell'atto di trasferimento dell'immobile, rilevando la necessità di acquisire tale documentazione al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Rappresenta di aver opposto il rifiuto a fornire la suddetta documentazione, stante la coerenza dei bonifici con le relative causali, non essendo stata contestata alcuna irregolarità, né segnalata alcuna operazione sospetta. Il ricorrente invoca inoltre la tutela della privacy.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente si è rivolto all'Arbitro, al quale ha chiesto di confermarsi l'assenza di un obbligo ad esibire l'atto di acquisto.

Costituito nel procedimento, l'intermediario ha preliminarmente ricostruito in fatto la vicenda,

precisando che, a fronte dell'esecuzione di tre bonifici rispettivamente di € 1.927,50 con causale "competenze delegato Tribunale Roma", di € 20.000,00, con causale "spese pratica 46 lotto **1 Tribunale di Roma" e di € 488.900,00, con causale "saldo prezzo acquisto immobile Tribunale di Roma", legittimamente ha richiesto al cliente la produzione di idonea documentazione, necessaria per adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231/2007.

Su tale presupposto di fatto, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità della domanda, poiché relativa ad un *facere infungibile* e funzionale ad una pronuncia che condanni la Banca ad un'azione specifica e insostituibile, che esula dalle competenze dell'Arbitro.

Ha rilevato poi l'inammissibilità del ricorso anche perché avente ad oggetto "*controversie relative all'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio trattandosi di una disciplina di matrice pubblicistica che individua specifiche autorità preposte alla valutazione delle eventuali violazioni, nonché un impianto sanzionatorio a sé stante*", all'uopo richiamando precedenti di questo Arbitro (Collegio di Bari, decisioni nn. 943 e 1239 del 2023 e n. 15295 del 2022).

Parte resistente ha eccepito altresì la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, ex art. 101 c.p.c., con conseguente assenza di vantaggio concreto o anche solo di un apprezzabile effetto sul piano giuridico nella sfera dello stesso, non essendoci allo stato alcuna richiesta pendente da parte della Banca nei suoi confronti e non potendo quindi ottenere alcuna utilità da una eventuale pronuncia dell'Arbitro.

Nel merito della vicenda, ha altresì rilevato: i) che a seguito della richiesta di informazioni avanzata al ricorrente in ordine alle disposizioni di bonifico effettuate, lo stesso ha fornito per le vie brevi i dettagli; pertanto ad oggi non pende alcuna richiesta da parte della banca e ciò è sufficiente a ritenere cessata la materia del contendere laddove si osservi che la domanda formulata in atti riguarda "*la conferma che non sono tenuto ad esibire l'atto di acquisto*", documento che ad oggi la Banca non sta richiedendo al Ricorrente; ii) non è possibile ravvisare alcuna violazione della privacy in quanto la Banca non ha avuto accesso ad alcun dato sensibile, posto che nessuna documentazione o dichiarazione è stata consegnata o formalizzata da parte del cliente; iii) in ogni caso, l'intermediario ha agito in ottemperanza ai propri obblighi discendenti dalla normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, per effetto della quale la banca deve procedere all'adeguata verifica del cliente in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo (ad esempio, apertura di un conto corrente), nell'istante in cui venga eseguita un'operazione occasionale che comporti operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, nell'ipotesi di un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro, in caso sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo ed, infine, nel caso in cui ci siano dubbi sui dati ottenuti al momento dell'identificazione del cliente.

Con le repliche e le controrepliche, le parti hanno sostanzialmente rinnovato le rispettive domande ed eccezioni.

Ciò premesso, questo Collegio osserva che dagli atti del procedimento emerge innanzitutto che parte istante ha già fornito, per le vie brevi, i dettagli in ordine alle disposizioni di bonifico effettuate e che, pertanto, l'intermediario non ha ulteriori istanze pendenti in relazione ai fatti controversi.

Va tenuto conto comunque che parte ricorrente, in occasione delle repliche, ha insistito nella domanda rivolta all'Arbitro di accertamento dell'esistenza di un eventuale obbligo a suo carico di esibire all'intermediario la copia del contratto di compravendita, discendente dalla normativa antiriciclaggio precedentemente invocata dall'intermediario.

Nel valutare le istanze delle parti, questo Collegio deve innanzitutto respingere l'eccezione sollevata da parte resistente, confermando, per l'effetto, la competenza dell'Arbitro in siffatta materia, sulla base del principio espresso dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 11070/2023, secondo cui va data

“continuità all’orientamento interpretativo secondo il quale l’Arbitro Bancario Finanziario è competente a pronunciarsi sui ricorsi che hanno ad oggetto la «verifica della correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario nell’ambito della procedura ex d.lgs. n. 231/2007»”, enunciando il seguente principio di diritto: “la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell’ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa”.

Ed ancora, non può essere accolta l’eccezione sollevata dal resistente in ordine alla inammissibilità della domanda in ragione della sua natura, posto che, in un’ottica di *favor* per il cliente, la domanda costitutiva può essere riqualificata come di “mero” accertamento, al fine di decidere nel merito il ricorso quando il *petitum* e la *causa petendi* siano sufficientemente determinati. In questa sede, sussistendo tali presupposti, risulta opportuno adottare tale approccio di tipo sostanziale, valutando la richiesta del ricorrente, nei termini in cui è stata proposta, quale istanza volta ad accertare l’effettivo obbligo (o meno) di consegna della documentazione all’intermediario.

L’intermediario ha altresì ravvisato la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, ex art. 101 c.p.c., con conseguente assenza di vantaggio concreto o anche solo di un apprezzabile effetto sul piano giuridico nella sfera dello stesso, non essendoci allo stato alcuna richiesta pendente da parte della banca e chiede, comunque, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Su tale presupposto, questo Arbitro rilevato che *“l’oggettiva incertezza che poteva giustificare l’azione della ricorrente sia stata rimossa dalle dichiarazioni dell’intermediario e in sostanza dal riconoscimento che egli intermediario non ha, e non intende esercitare, alcun credito esigibile corrispondente a quello oggetto della domanda della ricorrente* (Coll. Milano, decisione n. 150/2023), alla luce della circostanza per cui risultano forniti dal ricorrente i chiarimenti richiesti e che l’intermediario ha dedotto che nessuna istanza risulta pendente, vanno ritenuti sussistenti le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere, ricorrendo, nella specie, gli estremi specificati dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sezione VI – par. 2., dovendosi respingere ogni ulteriore richiesta formulata.

P.Q.M.

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE